I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 29 maggio 1990

sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia

(90/C 157/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che la lotta contro il razzismo e la xenofobia rientra nel quadro generale della salvaguardia dei diritti fondamentali; che la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 5 aprile 1977 [3], testimonia l'importanza essenziale che le istituzioni comunitarie annettono al rispetto dei diritti fondamentali;

considerando che nell'atto unico europeo gli Stati membri hanno sottolineato la necessità di «promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale»;

considerando che, nella risoluzione del 16 luglio 1985 sugli orientamenti per una politica comunitaria delle migrazioni [4], il Consiglio ha sottolineato che «ai fini di una coesistenza armoniosa tra i cittadini degli Stati membri ed i lavoratori migranti nonché le loro famiglie» si debbono «sviluppare a livello della Comunità, degli Stati membri ed a livello locale iniziative d'informazione e di sensibilizzazione»;

considerando che, nella risoluzione del 16 gennaio 1986 [5] il Parlamento europeo, nel prendere atto delle raccomandazioni contenute nella relazione della commissione d'inchiesta sulla recrudescenza del fascismo e del razzismo in Europa, ha invitato «la Commissione, il Consiglio, le altre istituzioni comunitarie, le commissioni parlamentari e l'ufficio di presidenza del Parlamento europeo, i governi e i parlamenti degli Stati membri ad intraprendere le azioni necessarie per la loro attuazione»;

considerando che, l'11 giugno 1986, il Parlamento europeo, il Consiglio, i rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e la Commissione, costatando «l'esistenza e l'aumento nella Comunità di atteggiamenti, movimenti e atti di violenza xenofobi spesso diretti contro immigrati», hanno adottato una dichiarazione contro il razzismo e la xenofobia [6] in cui «condannano con vigore tutte le manifestazioni di intolleranza, di ostilità e di uso della forza nei confronti di una persona o di un gruppo di persone a motivo di differenze di ordine razziale, religioso, culturale, sociale o nazionale» e «ritengono indispensabile che siano presi tutti i provvedimenti necessari per garantire la realizzazione della loro volontà comune di salvaguardare la personalità e la dignità di ogni membro della società e di rifiutare qualsiasi forma di segregazione nei confronti degli stranieri»;

considerando che spetta alle istituzione delle Comunità e alle autorità competenti degli Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare le misure necessarie per l'attuazione della presente risoluzione,

[1] GU n. C 69 del 20. 3. 1989, pag. 43.
[2] GU n. C 23 del 30. 1. 1989, pag. 33.
[3] GU n. C 103 del 27. 4. 1977, pag. 1.
[4] GU n. C 186 del 26. 7. 1985, pag. 3.
[5] GU n. C 36 del 17. 7. 1986, pag. 142.
[6] GU n. C 158 del 25. 6. 1986, pag. 1.

1. PRENDONO ATTO della comunicazione della Commissione sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia riguardante l'attuazione della dichiarazione interistituzionale contro il razzismo e la xenofobia, dell'11 giugno 1986, intesa a proteggere in questo campo tutte le persone che si trovino nel territorio della Comunità;

2. RICONOSCONO che gli atti ispirati dal razzismo e dalla xenofobia possono essere contrastati dalle seguenti misure di carattere legislativo o istituzionale:

a) la ratifica, da parte degli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto, degli strumenti internazionali che contribuiscono alla lotta contro qualsiasi forma di discriminazione razziale;

b) il riconoscimento, da parte degli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto, delle istanze individuali di cui

— all'articolo 25 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e

— all'articolo 14 della convenzione internazionale sulla soppressione di qualsiasi forma di discriminazione razziale;

la ratifica, se del caso, del protocollo facoltativo relativo al patto internazionale sui diritti civili e politici;

c) l'energica applicazione delle leggi intese ad evitare o a reprimere gli atti discriminatori o xenofobi e l'elaborazione di tali leggi da parte degli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto;

d) gli sforzi compiuti a livello nazionale, regionale o locale intesi a creare relazioni armoniose tra varie comunità nonché, se del caso, la promozione delle procedure nazionali di mediazione;

e) il riconoscimento alle organizzazioni interessate alla lotta contro il razzismo e la xenofobia, del diritto di stare in giudizio sempreché ciò sia compatibile col sistema giuridico dello Stato membro interessato;

f) lo sviluppo di un'assistenza legale accessibile secondo il sistema giuridico dello Stato membro in questione, per dare la possibilità agli interessati di difendere i propri diritti;

g) la messa in risalto dell'importanza di misure sostanziali per contrastare gli effetti che gli atti discriminatori basati sul razzismo e sulla xenofobia possono avere sui bambini;

3. INVITANO gli Stati membri ad adottare le misure che ritengono appropriate, prestando particolare attenzione a quelle di cui al punto 2;

4. RITENGONO che una politica preventiva ed effettiva di informazione e di educazione sia di grande importanza nella lotta contro il razzismo e la xenofobia; in tale contesto:

a) in materia d'informazione:

i) prendono atto che la Commissione, in conformità dell'articolo 4 del trattato CEE:

— condurrà una ricerca di diritto comparato sui mezzi giuridici predisposti nei vari Stati membri per combattere qualsiasi forma di discriminazione, di razzismo e di xenofobia, nonché di incitamento all'odio e alla violenza razziale;

— contribuirà a migliorare la divulgazione di informazioni su questi mezzi giuridici;

— favorirà studi demoscopici sulla maniera di percepire i valori democratici nonché sullo stato delle relazioni tra le varie comunità presenti in Europa;

ii) invitano gli Stati membri a:

— richiamare l'attenzione sulla funzione che possono svolgere i mass media per l'eliminazione dei pregiudizi razziali e la promozione di armoniose relazioni tra le varie comunità presenti in Europa; favorire una riflessione sull'informazione di fronte ai fenomeni di violenza, segnatamente d'ordine razziale;

b) in materia di istruzione e di gioventù:

i) auspicano che le iniziative prese per:

— promuovere una dimensione europea nel settore dell'istruzione, adeguata alla specifica situazione di ogni Stato membro, tale da sviluppare il senso civico e i valori del pluralismo e della tolleranza;

— promuovere i programmi di scambi di giovani per favorire la tolleranza e la comprensione;

— sviluppare e approfondire la cooperazione comunitaria in corso volta a migliorare la formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti,

contribuiscano validamente, tra l'altro, a ridurre la xenofobia e a promuovere e stimolare la tolleranza e la reciproca comprensione;

ii) rammentano le azioni già intraprese in questo contesto:

— risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 24 maggio 1988, concernente la dimensione europea nell'insegnamento [1];

— decisione 88/348/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1988, che istituisce un programma d'azione inteso a favorire gli scambi di giovani nella Comunità, «Gioventù per l'Europa» [2];

[1] GU n. C 177 del 6. 7. 1988, pag. 5.
[2] GU n. L 158 del 25. 6. 1988, pag. 42.

— direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti [1];

— azioni che riguardano la promozione dell'insegnamento delle lingue straniere, le azioni relative alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti e le misure comunitarie a favore delle loro lingue e culture di origine;

iii) invitano gli Stati membri a:

— incoraggiare la formazione civica e professionale degli educatori, segnatamente nelle zone ad elevata concentrazione di immigrati, per iniziarli alle caratteristiche delle varie origini e culture dei loro alunni e studenti;

— incoraggiare la conoscenza delle lingue e delle culture dei paesi d'origine;

5. SOTTOLINEANO l'importanza di ogni opportuna forma di cooperazione tra la Comunità ed il Consiglio d'Europa;

6. RICONOSCONO il significato dell'azione e delle iniziative promosse dalle Nazioni Unite nella lotta contro la discriminazione razziale.

[1] GU n. L 199 del 6. 8. 1977, pag. 32.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1990

sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro

(90/C 157/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che ogni comportamento indesiderato di connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso, compreso quello di superiori e colleghi, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro è inaccettabile e che in determinate circostanze possono essere contrari al principio della parità di trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva del Consiglio 76/207/CEE, del 9 febbraio 1976, relative all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro [1], opinione confortata dalla giurisprudenza di alcuni Stati membri;

considerando che, conformemente alla raccomandazione del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne [2], molti Stati membri hanno adottato tutta una serie di provvedimenti inerenti ad azioni positive ed hanno svolto azioni che hanno attinenza, tra l'altro, al rispetto della dignità delle donne sul posto di lavoro;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione dell'11 giugno 1986 sulla violenza contro le donne [3] ha invitato le autorità nazionali a cercare di pervenire ad una definizione giuridica di molestia sessuale ed ha invitato i governi degli Stati membri, le commissioni per l'uguaglianza delle opportunità e i sindacati a svolgere concertate campagne di informazione volte a creare un'adeguata consapevolezza dei diritti individuali di tutti i lavoratori;

considerando che il Consiglio si preoccupa di tener conto dell'indagine dalla quale è emerso che le molestie sessuali costituiscono un serio problema per molte donne che lavorano nella Comunità europea e sono un ostacolo ad un'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro [4];

considerando che il comitato consultivo per l'uguaglianza delle opportunità tra uomini e donne ha raccomandato unanimemente, nel suo parere espresso il 20 giugno 1988, che siano adottati una raccomandazione e un codice di condotta concernenti le molestie sessuali sul posto di lavoro che contemplino le molestie sessuali ad entrambi i sessi,

1. AFFERMA che ogni comportamento a connotazione sessuale, o qualsiasi altro tipo di comportamento, basato sul sesso, compreso quello di superiori e colleghi, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, è inaccettabile se:

[1] GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.
[2] GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 34.
[3] GU n. C 176 del 14. 7. 1986, pag. 79.
[4] «La dignità della donna nel mondo del lavoro», relazione sul problema delle molestie sessuali negli Stati membri delle Comunità europee, ottobre 1987, (Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ISBN 92-825-8764-9).